



COMUNE DI NIBIONNO

PROVINCIA DI LECCO

DELIBERAZIONE N. 22
in data 31/05/2022

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI QUADRIENNIO 2022-2025 SECONDO IL METODO TARIFFARIO DEI RIFIUTI (MTR-2) ED APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022.

L'anno duemilaventidue addì trentuno del mese di Maggio alle ore **19:05** nella sede Comunale.

Si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di 1° convocazione.

All'appello risultano:

N.d'ord.	Cognome e Nome	Incarico	Presente/Assente
1	DI TERLIZZI LAURA	Presidente	Presente
2	USUELLI CLAUDIO	Cons.g.ere	Presente
3	GEMETTO ROBERTO	Cons.g.ere	Presente
4	RIVA MARIA	Cons.g.ere	Presente
5	BIFFI DAVIDE	Cons.g.ere	Presente
6	BULANTI GIANLUCA	Cons.g.ere	Presente
7	MAGNI MILENA	Cons.g.ere	Presente
8	BECCALLI MARCO	Cons.g.ere	Presente
9	RIVA GIUSEPPINA MARTA	Cons.g.ere	Presente
10	PUTTINI LAURA GIUSEPPINA	Cons.g.ere	Assente
11	PANZUTI BISANTI GIOVANNI	Cons.g.ere	Assente
12	GIOIA STEFANO	Cons.g.ere	Presente
13	GIUSSANI NIKI	Cons.g.ere	Presente

Totale presenti **11**

Totale assenti **2**

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale, **DOTT. FRANCESCO COSCARELLI**.

Il Signor Sindaco **Dott.ssa Laura Di Terlizzi** assume la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza dichiara aperta la seduta e pone in discussione la seguente pratica segnata all'ordine del giorno:

E' PRESENTE ALLA SEDUTA L'ASSESSORE ESTERNO:
CASIRAGHI MARTA SENZA DIRITTO DI VOTO.

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 22 in data 31/05/2022

OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI QUADRIENNIO 2022-2025 SECONDO IL METODO TARIFFARIO DEI RIFIUTI (MTR-2) ED APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione relativa all'oggetto;

L'Assessore Risorse Finanziarie e Risorse Umane Dott.ssa Marta Casiraghi illustra l'argomento;

Dato atto che tutta la discussione nonché gli interventi sopraspecificati sono contenuti nei files registrati agli atti d'ufficio, ai sensi della Legge n. 241/1990;

Visto il parere reso dall'Organo di Revisione dei Conti ai sensi dell'art. 239 del TUEL come modificato dall'art. 3 del D.L. n. 174 del 10.10.2012 convertito con modificazioni in Legge n. 213 del 07.12.2012;

Visti i pareri espressi ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni sotto il profilo della regolarità tecnica e contabile, dai responsabili delle aree competenti;

Riconosciuta la propria competenza, ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 15 del vigente Statuto Comunale;

Con voti favorevoli n. 11 e voti contrari n. 0, astenuti n. 0, espressi per alzata di mano

DELIBERA

- di approvare la proposta di deliberazione indicata in premessa, nel testo che si allega al presente atto, si da costituirne parte integrante e sostanziale;
- di dichiarare, considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, con voti favorevoli n. 11 e voti contrari n. 0, astenuti n. 0 espressi per alzata di mano, ai sensi dell'art. 134 - comma 4 - del D.Lgs. n. 267/2000.---

ALLEGATO DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 22 IN DATA 31-05-2022

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE AVENTE AD OGGETTO: "APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI QUADRIENNIO 2022-2025 SECONDO IL METODO TARIFFARIO DEI RIFIUTI (MTR-2) ED APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022".

IL CONSIGLIO COMUNALE

Richiamato il D.L. n. 16/2014 e s.m.i., ed in particolare l'art. 1 che, al comma 683 recita: "Il Consiglio Comunale deve approvare, entro il termine fissato dalle norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682, e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili".

Considerato che l'art. 1, comma 527, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga», fermo restando la copertura integrale del servizio;

Vista la delibera dell'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) n. 443/2019 e s.m.i., recante la "definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021", ed in particolare all'art. 6 "Procedura di approvazione" stabilisce che:

- è compito del gestore predisporre il piano economico finanziario da trasmettere all'Ente territorialmente competente;
- il piano economico finanziario è corredato da una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/00, sottoscritta dal Legale Rappresentante che ne attesta la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile ed una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile;
- spetta all'Ente territorialmente competente la procedura di validazione con la quale l'Ente verifica la completezza, la coerenza e la congruità dei dati e delle informazioni contenute nel piano economico finanziario;
- il Piano Economico Finanziario validato deve essere inviato all'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA), alla quale spetta la sua approvazione previa la verifica della coerenza regolatoria degli atti, dei dati e della documentazione trasmessa;
- fino all'approvazione da parte di ARERA, si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Richiamate le successive deliberazioni/determinazioni di ARERA:

- n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021, recante "Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025", con la quale ARERA ha definito i nuovi criteri di determinazione dei costi da imputare alla TARI per il quadriennio 2022-2025;
- n. 364/2021/R/rif del 03/08/2021, recante "Avvio di procedimento per la determinazione dei

costi efficienti della raccolta differenziata, del trasporto, delle operazioni di cernita e delle altre operazioni preliminari ai sensi dell'articolo 222, comma 2 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152”;

- n. 459/2021/R/rif concernente “Valorizzazione dei parametri alla base del calcolo dei costi d'uso del capitale in attuazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2)”;
- determina 2/drif/2021 ARERA avente ad oggetto “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all'autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 363/2021/R/rif (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025;
- deliberazione del 18 gennaio 2022 n. 15/2022/R/rif ARERA avente per oggetto “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” con la quale è stato approvato il Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani, ovvero di ciascuno dei singoli servizi che lo compongono come definito dall'allegato A della delibera (TQRIF);

Richiamata la deliberazione di C.C. n. 21 del 31-05-2022 di individuazione dello schema regolatorio per la regolazione della qualità per il Comune di Nibionno da applicarsi dall'01/01/2023;

Considerato che, a partire dall'esercizio 2022, il Piano Economico Finanziario Tari deve essere redatto sulla base di quanto disposto dal cosiddetto MTR-2 con valenza 2022-2025, indicando l'evoluzione dei costi del servizio del quadriennio, prevedendo una revisione biennale, mentre resta ammessa, in maniera residuale, anche la possibilità di revisione annuale del PEF, purché debitamente motivata;

Dato atto che:

- all'attualità, nell'ambito territoriale ottimale cui appartiene il Comune di Nibionno, non risulta definito e/o operativo l'Ente di Governo d'Ambito (EGATO) di cui all'art. 3 bis del decreto legge n. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge n. 148/2011;
- nell'assenza, pertanto, le relative funzioni sono di competenza dell'Amministrazione comunale quale Ente Territorialmente competente;
- il Gestore del servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani è la società in house a totale controllo pubblico Silea SpA di Valmadrera (LC);

Dato atto che il Comune deve:

- provvedere ad acquisire da ogni Ente gestore il PEF grezzo, comprensivo di relazione di accompagnamento e di dichiarazione ai sensi del DPR 445/00 attestante la veridicità dei dati trasmessi;
- unificare i PEF grezzi degli Enti gestori ed integrare i dati con i costi gestiti in economia, i costi di gestione della TARI, i costi generali di gestione ecc. al fine di predisporre il PEF 2022-2025 definitivo;
- predisporre la dichiarazione ai sensi del DPR 445/00 attestante la veridicità dei dati e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili da documentazione contabile;
- predisporre la relazione di accompagnamento che illustri i criteri di corrispondenza tra valori riportati nel PEF con i valori desumibili da documentazione contabile;

Richiamati il PEF e la relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario predisposti da SILEA SpA, quale gestore del servizio rifiuti per il Comune di Nibionno, completo di tutti gli allegati, tra cui la parte dei costi propri del gestore nonché la dichiarazione di veridicità, pervenuti al protocollo dell'Ente in data 15.12.2021 n. 0011006 e successivamente integrati con ulteriore documentazione in data 28.01.2022 n. 0000973;

Considerato che il Comune di Nibionno, rispetto a quanto già conferito al soggetto gestore SILEA SpA, gestisce direttamente l'attività di gestione delle tariffe e dei rapporti con l'utenza come meglio descritto nella relazione di accompagnamento al PEF;

Richiamati i sottoindicati documenti allegati quale parte integrante e sostanziale del presente atto:

- il Piano Economico Finanziario TARI anni 2022-2025 comprensivo dei costi sostenuti dal gestore del servizio rifiuti (SILEA SpA) (All. A);
- la Relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario 2022-2025 predisposta dal Comune di Nibionno quale valutazione dell'Ente territorialmente competente (All. B);
- la dichiarazione di veridicità sottoscritta dal Sindaco quale Legale Rappresentante dell'Ente (All. C);
- le tariffe Tari per l'anno 2022 per le utenze domestiche (All. D);
- le tariffe Tari per l'anno 2022 per le utenze non domestiche (All. E);

Considerato che i predetti documenti risultano corrispondenti ai sensi delle direttive delle deliberazioni dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) e delle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia;

Visto l'art. 28 dell'allegato A (MTR-2) alla deliberazione ARERA n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021 in merito al soggetto competente alla validazione del piano economico finanziario che risulta essere, per il Comune di Nibionno, il Consiglio Comunale e che nel piano finanziario TARI sono inclusi sia i costi del Comune di Nibionno rispondenti e certificati dal Legale Rappresentante sia i costi dell'attuale gestore del servizio rifiuti (SILEA SpA) per un importo complessivo di € 431.479 che al netto delle detrazioni di cui al comma 1.4 della Determina 2/drif/2021 ARERA ammonta ad € 430.176;

Considerato che, con riferimento alla Deliberazione n. 363/2021 di ARERA:

- ai sensi dell'art. 4.2 le entrate tariffarie per l'anno 2022, determinate con l'applicazione delle tariffe di cui agli allegati D-E, non eccedono quelle relative all'anno 2021, più il limite massimo di variazione annuale, determinato in applicazione dei criteri di cui all'art. 4.3;
- ai sensi dell'art. 4.5 la tariffa deve essere articolata nelle fasce di utenza domestica e non domestica e l'Ente locale deve, a tal fine, ripartire i costi fissi e variabili da coprire attraverso la tariffa nelle due tipologie di utenza indicate, come segue:

Attribuzione costi fissi/variabili a utenze domestiche e non domestiche						
% attribuzione costi a utenze domestiche e non domestiche						
Costi totali per utenze domestiche	$\Sigma Td = Ctuf + Ctuv$ € 232.295,04	% costi fissi utenze domestiche	54,00%	Ctuf - totale dei costi fissi attribuibil i utenze domestiche	$Ctuf = \Sigma TF \times 54,00\%$	115.894,26 €
		% costi variabili utenze domestiche	54,00%	Ctuv - totale dei costi variabili attribuibil i utenze	$Ctuv = \Sigma TV \times 54,00\%$	116.400,78 €

				domestiche		
Costi totali per utenze NON domestiche	$\Sigma Tn - Cmf + Cmv$ € 197.880,96	% costi fissi utenze non domestiche	46,00%	Cmf - totale dei costi fissi attribuibili NON utenze domestiche	$Cmf - \Sigma TF \times 46,00\%$	98.724,74 €
		% costi variabili utenze non domestiche	46,00%	Cmv - totale dei costi variabili attribuibili NON utenze domestiche	$Cmv - \Sigma TV \times 46,00\%$	99.156,22 €

- ai sensi dell'art. 4.6 le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR-2 sono considerate come valori massimi;
- ai sensi dell'art. 7.8 fino ad approvazione del Piano Economico Finanziario da parte dell'Autorità si applicano, quali prezzi massimi del servizio, quelli determinati dall'Ente territorialmente competente;

Visto l'art. 1, comma 652 della Legge 27 dicembre 2013, a mente del quale "... Il Comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio "chi inquina paga", sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti. Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1 ...";

Ritenuto di usufruire di tale facoltà, anche per l'anno 2022, al fine di evitare incrementi economici e mantenere una omogeneità e una certa perequazione nel carico fiscale delle diverse categorie alcune delle quali subiscono comunque, pur con l'applicazione dei coefficienti minimi, gli aumenti maggiori;

Richiamato l'art. 52 del Dlgs n. 446 del 15 dicembre 1997 e smi in materia di potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni;

Visto il vigente Regolamento Tari approvato con deliberazione di C.C. n. 19 del 23.06.2021 e smi;

Ritenuto di stabilire, altresì, per l'anno 2022, le seguenti scadenze di pagamento della TARI, ai sensi dell'art. 28, comma 1, del vigente Regolamento Tari:

- ✓ 1° rata/Unica Soluzione 31/08/2022
- ✓ 2° rata 31/08/2022
- ✓ 3° rata 16/11/2022

Visti:

- l'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, il quale dispone che: “Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;
- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006, ai sensi del quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 15 bis del D.L. 30/04/2019, n. 34, convertito dalla Legge 28/06/2019, n. 58, che apporta le seguenti modifiche ed integrazioni all'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 214/2011:
 - a) comma 15: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360. ...omissis”;
 - b) comma 15-bis: “Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le specifiche tecniche del formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico di cui al comma 15, in modo tale da consentire il prelievo automatizzato delle informazioni utili per l'esecuzione degli adempimenti relativi al pagamento dei tributi, e sono fissate le modalità di attuazione, anche graduale, dell'obbligo di effettuare il predetto invio nel rispetto delle specifiche tecniche medesime.”;
 - c) comma 15-ter: “A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno

precedente.”;

la Circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 2/DF del 22/11/2019 a chiarimento dell'art. 15 bis del D.L. 30/04/2019, n. 34, convertito dalla Legge 28/06/2019, n. 58;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno del 24/12/2021, con il quale è stato differito per gli Enti Locali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2022/2024 e contestualmente, ai sensi dall'art. 163 comma 3 del D.Lgs. n. 267/2000 è stato autorizzato l'esercizio provvisorio del bilancio sino alla data del 31 marzo 2022, ulteriormente prorogato dall'art. 3, comma 5-sexiesdecies, del DL 228/2021, convertito dalla Legge 15/2022, al 31/05/2022;

Accertato che, affinché le tariffe della TARI siano efficaci dall'01/01/2022, si debba provvedere all'invio per la pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it del presente atto entro il termine perentorio del 14/10/2022;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visti i pareri di regolarità dei Responsabili dei Servizi competenti e del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art. 49, comma 1, del TUEL;

Visto il parere rilasciato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'articolo 239, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

Visto l'art. 15 del vigente Statuto Comunale

DELIBERA

1. Le premesse alla presente deliberazione formano parte integrante e sostanziale e vengono qui integralmente richiamate;

2. Di determinare i valori dei parametri e dei coefficienti necessari alla definizione del Piano Economico Finanziario TARI 2022/2025, così come in esso indicati;

3. Di approvare il Piano Economico Finanziario 2022/2025, comprensivo dei costi sostenuti dal Gestore del servizio rifiuti (SILEA SpA), la relazione di accompagnamento, la dichiarazione di veridicità e le conseguenti tariffe TARI 2022 per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, riportati negli allegati A-B-C-D-E, quali parte integrante e sostanziale del presente atto;

4. Di trasmettere all'ARERA i documenti approvati ai punti precedenti, ai fini dell'approvazione a norma dell'art. 7 del MTR-2, dando atto che, nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte dal Comune di Nibionno in qualità di Ente territorialmente competente;

5. Di stabilire, per l'anno 2022, le seguenti scadenze di pagamento della TARI, ai sensi dell'art. 28, comma 1, del vigente Regolamento TARI:

- ✓ 1° rata/Unica Soluzione 31/08/2022
- ✓ 2° rata 31/08/2022
- ✓ 3° rata 16/11/2022

6. Di dare atto che le tariffe TARI per l'anno 2022 avranno efficacia dal 1° gennaio 2022, a condizione che il presente atto venga inviato per la pubblicazione sul sito internet www.finanze.gov.it entro il termine perentorio del 14/10/2022;
7. Di demandare ai Settori competenti gli adempimenti successivi e conseguenti all'adozione della presente deliberazione.
8. Di rendere il presente atto, con separata votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000, stante l'urgenza di provvedere in merito.---



COMUNE DI NIBIONNO
PROVINCIA DI LECCO

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 22 DEL 31/05/2022

AVENTE AD OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI QUADRIENNIO 2022-2025 SECONDO IL METODO TARIFFARIO DEI RIFIUTI (MTR-2) ED APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DI AREA
ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.**

Il sottoscritto **FABIO CORTI**,

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto da porre in discussione nella seduta del CONSIGLIO COMUNALE;

Esperita l'istruttoria di competenza;

Visto l'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

ESPRIME

parere FAVOREVOLE sotto il profilo della regolarità tecnica della suindicata proposta di deliberazione.

Nibionno, li 30/05/2022

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
AREA DEMOGRAFICI - TRIBUTI - COMMERCIO - VIGILANZA**

F.to FABIO CORTI



COMUNE DI NIBIONNO
PROVINCIA DI LECCO

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 22 DEL 31/05/2022

AVENTE AD OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI QUADRIENNIO 2022-2025 SECONDO IL METODO TARIFFARIO DEI RIFIUTI (MTR-2) ED APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022.

**PARERE DI REGOLARITA' TECNICA DEL RESPONSABILE DI AREA
ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.**

Il sottoscritto **ELENA MOLTENI**.

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto da porre in discussione nella seduta del CONSIGLIO COMUNALE;

Esperita l'istruttoria di competenza;

Visto l'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

ESPRIME

parere **FAVOREVOLE** sotto il profilo della regolarità tecnica della suindicata proposta di deliberazione.

Nibionno, li 31/05/2022

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
AREA TECNICO E SERVIZI AL TERRITORIO**

F.to ELENA MOLTENI



COMUNE DI NIBIONNO
PROVINCIA DI LECCO

DELIBERAZIONE DI C.C. N. 22 DEL 31/05/2022

AVENTE AD OGGETTO: APPROVAZIONE PIANO ECONOMICO FINANZIARIO (PEF) PER LA DETERMINAZIONE DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI QUADRIENNIO 2022-2025 SECONDO IL METODO TARIFFARIO DEI RIFIUTI (MTR-2) ED APPROVAZIONE TARIFFE TARI ANNO 2022.

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE DEL RESPONSABILE DI RAGIONERIA
ART. 49 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 267/2000 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.**

Il sottoscritto **GAETANA ESPOSITO**,

Vista la proposta di deliberazione di cui all'oggetto da porre in discussione nella seduta del CONSIGLIO COMUNALE;

Esperita l'istruttoria di competenza;

Visto l'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

ESPRIME

parere **FAVOREVOLE** sotto il profilo della regolarità contabile della suddetta proposta di deliberazione..

Nibionno, li 31/05/2022

**IL RESPONSABILE DELL'AREA
ECONOMICO – FINANZIARIA E RISORSE UMANE**

F.to GAETANA ESPOSITO

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Presidente
F.to DOTT.SSA LAURA DI TERLIZZI

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. FRANCESCO COSCARELLI

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Il Segretario Comunale
DOTT. FRANCESCO COSCARELLI

CERTIFICATO DI IMMEDIATA ESEGUIBILITA'

La presente deliberazione nella seduta del 31/05/2022 è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs.vo n. 267/2000.

Il Segretario Comunale
F.to DOTT. FRANCESCO COSCARELLI